

Sossano, 08/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica



Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

N. 04 di Reg.

COPIA

del 08/01/2019

Sossano, 08/01/2019

f.to Refosco Erika

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria

Sossano, 08/01/2019

f.to Poli Alessandro

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all'albo della Casa di Riposo dal 11/01/2019

Sossano, 11/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO

Il Direttore-Segretario di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro Federica, in applicazione dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per l'individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all'originale conservato agli atti.

Sossano, 08/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

**OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER
PENSIONAMENTO ANTICIPATO A SEGUITO
RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 232/2016 DELLA
DIPENDENTE S.M.L. CON DECORRENZA 01/03/2019 (ULTIMO
GIORNO DI SERVIZIO 28/02/2019).**

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 1864 del 27/12/2018 con la quale la sig.ra Sbicego Maria Luisa, Operatrice Socio Sanitaria di questa Casa di Riposo, assunta a tempo indeterminato e pieno, rassegnava le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 01/03/2019, (ultimo giorno di servizio il 28/02/2019), avendo raggiunto i vigenti requisiti necessari per poter beneficiare del collocamento a riposo con diritto all'anticipo pensionistico "APE SOCIAL" a seguito del riconoscimento da parte dell'INPS dei requisiti di cui all'art. 2 DPCM n. 88/2017 alla data del 30/09/2017:

- Essere lavoratore dipendente che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, svolge o ha svolto in Italia, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, una o più delle attività lavorative elencate nell'Allegato A del D.M. 5 febbraio 2018;
- Essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni.

RICHIAMATA la domanda presentata dalla sig.ra Sbicego Maria Luisa, Prot. INPS.91000.07/01/2019.0002863 del 07.01.2019,

PRECISATO ai sensi dell'articolo 12 commi 1,2 e 5 del CCNL del 09.05.2006:

- che la dipendente Sbicego Maria Luisa è tenuta al rispetto dei termini di preavviso di mesi due decorrenti dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, avendo la dipendente una anzianità di servizio di oltre 10 anni ridotti alla metà in caso di dimissioni, salvo dover corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e dato atto del rispetto dei suddetti termini;
- che è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso il dipendente non dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso;

VISTE le leggi pensionistiche in vigore (L.243/2004, L.247/2007 e D.L. 78/2010 convertito in L.122 del 30/07/2010 e D.L. 6/12/2011 n.201 convertito in Legge 22/12/2011 n.214);

RICHIAMATO IL D.M. 05/02/2018 che all'allegato A elenca le attività c.d. "gravose" che danno diritto all'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci;

DATO ATTO che ai sensi dell'attuale normativa in materia previdenziale, così come disciplinata dall'art. 24 comma 10 della L.214/2011, ai lavoratori di sesso femminile per accedere alla "pensione anticipata" nell'anno 2018 viene richiesta un'anzianità contributiva complessiva pari a 41 anni e 10 mesi e che, in caso di un'età anagrafica inferiore a 62 anni, viene applicata una penalizzazione all'uopo stabilita;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2015, n.190/2014, al comma 113 dell'unico articolo ha introdotto una deroga alle penalità nei confronti dei lavoratori che accederanno alla pensione con meno di 62 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017;

RITENUTO che esistono i presupposti oggettivi e soggettivi per poter accogliere la richiesta e procedere, quindi, alla presa d'atto delle dimissioni volontarie e conseguente diritto a trattamento pensionistico per anzianità a partire dalla data sopra citata;

RITENUTO di accogliere la richiesta della dipendente sig.ra Sbicego Maria Luisa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di collocare per le motivazioni contenute in premessa, che si danno per espressamente richiamate nel presente dispositivo, la Sig.ra Sbicego Maria Luisa, in quiescenza dal 01/03/2019, (ultimo giorno lavorato 28/02/2019);
2. di incaricare l'ufficio preposto alla predisposizione di tutte le pratiche previdenziali susseguenti a questo atto.